

STUDIO LEGALE GAMBUZZA

Avv. Giuseppe Gambuzza

Patrocinante in Cassazione

Avv. Corrado Corindia

Dott. Antonietta Gambuzza

ON.LE TRIBUNALE CIVILE – G.d.L. di SIRACUSA

Ricorso ex art. 669 Quater e 700 Cpc

Della prof. **Savarino Rosa**, nata a Noto il 9 luglio 1971, CF: SVRRSO 71L49F943M e residente in Pachino, via Ferrucci n. 57, elett.te domiciliata in Pachino via Ferrucci n. 57, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Gambuzza, CF GMBGPP70L19E366W, che la rappresenta e difende giusta procura a margine del presente atto e chiede che le notifiche e comunicazioni relative siano eseguite all'indirizzo di PEC: giuseppe.gambuzza@avvocatimodica.legalmail.it;

Ricorrente

Contro

M.I.U.R. – Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio XVII, Ambito Territoriale per la provincia di Siracusa, in persona del legale rappr.te p.t., rappr. e difeso dal Dirigente dell'Ambito Territoriale di Siracusa e domiciliato presso la sede dell'U.S.P., in Siracusa, viale Tica n. 149;
nella causa iscritta al n. **3030/13 R.G.**

Premesso

Con il ricorso introduttivo del giudizio la ricorrente ha chiesto, *previo annullamento e/o riforma dell'elenco dei trasferimenti e passaggi del personale docente di ruolo per l'anno scolastico 2013- 2014, per la Scuola Secondaria di Secondo Grado, pubblicato in data 9 luglio 2013; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale e, in particolare, il decreto prot. 3364 del 28.6.2013 e il prospetto*

delle disponibilità per l'anno 2013 -2014 allegato al decreto, pubblicato il 1.7.2013, nella parte in cui per la classe A037 sono indicati come disponibili in organico di diritto solamente la cattedra intera presso l'Istituto Corbino di Siracusa e la cattedra intera presso l'Istituto Einaudi di Siracusa, ma non gli spezzoni orari presenti nelle varie scuole della provincia, nonché il decreto prot. 3952/4 del 28.8.2013, con il quale l'Ufficio Scolastico provinciale ha proceduto alle assegnazioni provvisorie interprovinciali su posti comuni di II° grado e l'elenco relativo a tali assegnazioni nella parte in cui prevede l'assegnazione alla classe di concorso A 037 della prof. Ebreo Lucia proveniente da Ragusa, l'accertamento del diritto della ricorrente ad ottenere il passaggio di ruolo alla scuola secondaria di II° grado nella classe di Concorso A 037 (Storia e Filosofia).

Si è costituito il MIUR – Ufficio XVII – Ambito Territoriale per la provincia di Siracusa, che ha chiesto il rigetto del ricorso e, in subordine, di dichiarare il difetto di giurisdizione in favore del TAR .”

In fatto e in diritto

La ricorrente, professoressa con contratto a tempo indeterminato a decorrere dal 2007, dal 2016 presta servizio presso l'Istituto Superiore Bartolo di Pachino nella Classe di Concorso A050.

In data 6.4.2013, ha presentato domanda di mobilità per il passaggio di ruolo nella Classe di Concorso A 036 e A 037 della scuola secondaria di II° grado della provincia di Siracusa.

Dall'Ufficio Scolastico di Siracusa è arrivata la mail con la quale la domanda era stata esaminata e le era stato riconosciuto il punteggio di punti 61.

Il 9 luglio 2013, è stato pubblicato l'elenco relativo ai trasferimenti e ai passaggi di cattedra del personale di ruolo per la Scuola Secondaria di II° grado, ma la odierna ricorrente non risultava inserita nel detto elenco nonostante sia stata e sia tuttora in possesso dei requisiti per ottenere il passaggio di ruolo.

Da informazioni assunte presso l'ufficio scolastico provinciale, la causa del mancato passaggio di ruolo nella classe di concorso A036 sarebbe stata da imputare al fatto che, non solo non vi erano disponibilità di cattedre, ma vi era una professoressa perdente posto.

Per quanto riguarda la classe A 037, il mancato inserimento sarebbe stato da imputare al fatto che non vi erano cattedre disponibili sulle quali potere effettuare la III° fase della mobilità in quanto l'unica cattedra disponibile era stata riservata alle immissioni in ruolo.

Dall'esame dell'organico di diritto di cui al decreto prot. N. 3364 del 28.6.2013, pubblicato il 1.7.2013 (con il quale il Dirigente Reggente ha pubblicato l'organico di diritto del personale docente degli istituti di istruzione secondaria di 2° grado, e l'allegato prospetto 2 unificato), **emerge che nella Classe di concorso A 037 erano presenti: una cattedra intera presso l'Istituto Corbino di Siracusa, una cattedra intera presso l'Istituto Einaudi di Siracusa e diversi spezzoni orari.** In particolare, la ricorrente ha verificato la presenza dei seguenti spezzoni orari: 8 ore presso il Liceo Bartolo di Pachino, 9 ore presso l'Istituto Majorana di Avola, 5 ore presso l'Istituto Archimede di Rosolini e 4 ore presso il Liceo Classico Megara di Augusta.

Nel prospetto delle disponibilità sempre allegato al decreto del 28.6.2013, però, per la classe A 037, sono indicati solamente la cattedra intera presso l'Istituto Corbino di

Siracusa e la cattedra intera presso l'Istituto Einaudi di Siracusa, ma non gli spezzoni orari.

Con i movimenti effettuati con l'elenco pubblicato il 9 luglio 2013 sono stati effettuati una assegnazione di cattedra definitiva e due movimenti all'interno della provincia.

Al termine dei movimenti, con decreto prot. 3618 del 12.7.2013, è stata pubblicata la disponibilità dei posti in O.D. 2° grado ed è risultata disponibile nella classe di concorso A 037 la cattedra intera presso l'Istituto Bartolo di Pachino, ma non le altre 8 ore presso l'Istituto Calleri di Pachino, le 9 ore presso l'Istituto Majorana di Avola, le 5 ore presso l'Istituto Archimede di Rosolini e le 4 ore presso il Liceo Classico Megara di Augusta.

Secondo l'ufficio scolastico provinciale, essendo rimasta disponibile, al termine delle operazioni di mobilità di I° e II° fase, una sola cattedra, questa sarebbe stata da riservare alle immissioni in ruolo e non poteva essere coperta con le operazioni della terza fase di mobilità che avrebbero consentito la mobilità professionale della ricorrente.

Avverso il predetto elenco, in data 19.7.2013, la ricorrente ha presentato motivato ricorso facendo presente che l'Ufficio non ha tenuto conto degli spezzoni orari che consentono di formare cattedre esterne secondo quanto previsto dalla Circolare MIUR n. 10 del 21 marzo 2013.

È trascorso il termine di legge senza che l'Ufficio Provinciale abbia preso in esame il ricorso amministrativo, mentre analoghi ricorsi di altri professori sono stati esitati dall'Ufficio che ha provveduto al loro accoglimento, come emerge dalla nota prot. 3952/6 del 30.8.2013, relativamente alla classe di concorso A036.

A seguito dell'accoglimento dei ricorsi amministrativi per la classe di Concorso A 036, la sig.ra Romano Mariatea è stata assegnata dal Calleri di Pachino al Liceo Classico di Augusta per 14 ore e al Liceo Scientifico di Floridia per 4 ore, mentre si è proceduto alla mobilità interprovinciale assegnando la cattedra di Pachino alla sig.ra Taverniti Giuliana.

Ancora più grave quanto verificatosi nella classe A 037. Infatti, con decreto prot. 3952/4 del 28.8.2013, l'ufficio scolastico provinciale ha fatto spuntare una nuova cattedra intera esterna così composta: "10 ore Liceo Classico Augusta e 9 ore Istituto Magistrale Siracusa.

Detta cattedra è stata assegnata con la modalità della assegnazione provvisoria alla sig.ra Ebreo Lucia mentre, secondo la normativa vigente, la nuova cattedra doveva essere utilizzata per le operazioni della terza fase della mobilità.

Nelle more della definizione del giudizio, la cattedra presso il Bartolo di Pachino è stata occupata con nomine annuali e, successivamente, con nomina di ruolo con la Buona Scuola, ma - attualmente - è di nuovo libera a seguito del trasferimento su Siracusa della prof. Morana Chiara, come emerge a pag 3 dell'elenco dei Trasferimenti e Passaggi di Cattedra pubblicato dall'USR Siracusa il 24.6.2019, prot. U. 0003906.24-06-2019 che si allega.

La ricorrente, nel 2016, ha ottenuto il passaggio alla Scuola Secondaria di II Grado, ma nella classe A 050, mentre, ella, che ha dottorato di ricerca in Storia, ha sempre aspirato ad insegnare la Storia.

Nelle more della decisione nel merito, rinviata più volte per le annose lentezze della Giustizia Italiana, tenuto conto che la cattedra oggetto del contenzioso rischia di essere assegnata ad altra docente, sussistono i presupposti del fumus

boni iuris e del periculum in mora per chiedere l'adozione del provvedimento cautelare.

La ricorrente ha quindi interesse ad impugnare gli atti avversati che sono illegittimi ed errati e vanno riformati per i seguenti motivi:

I°

Violazione e falsa applicazione dell'art. 97 della Costituzione.

Violazione e falsa applicazione dell'art. 470 del D. LGS 297 del 1994.

Violazione dell'art. 25 e Allegato C del C.C.N.I. mobilità personale scuola del 2013.

Eccesso di potere per incongruità e/o contraddittorietà della motivazione.

Preliminarmente la ricorrente rileva che l'Ufficio Scolastico Provinciale ha illegittimamente riservato alle immissioni in ruolo il posto disponibile nella classe di concorso A 037, oggi riqualificata come A019 Filosofia e Storia.

L'U.S.R. di Siracusa, infatti, ha violato l'art. 470 del D. LGS 297 del 1994, il quale prevede che: “*Specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il MIUR definiscono tempi e modalità per il conseguimento dell'equiparazione tra mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e quella territoriale, nonché il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelle riservate alle immissioni in ruolo, in modo che quest'ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico.*”

Pertanto, l'USR, riservando il posto disponibile nella classe di Concorso A 037, oggi A 019, alla immissione in ruolo, anziché destinarlo alla mobilità professionale richiesta dalla ricorrente, ha violato la norma citata.

Sulla applicazione della norma dell'art. 470 del D. LGS 297 del 1994 e sulla precedenza della mobilità sulla immissione in ruolo, si è pronunciato recentemente il TAR Lazio Sez. III Bis, con la Ordinanza Cautelare n. 2367/2019 del 19.4.2019 che si allega.

Tale principio ha già ottenuto l'avallo del Consiglio di Stato che, con Ordinanza n. 3722/2019 depositata il 22.7.2019, ha confermato l'Ordinanza del Tar Lazio e rigettato il ricorso proposto dal MIUR.

L'orientamento giurisprudenziale citato ha confermato la precedenza per la mobilità professionale e territoriale rispetto alle nuove immissioni in ruolo.

La ricorrente ha pure dedotto con il ricorso introduttivo che, dopo avere l'USP di Siracusa determinato l'organico di diritto, con indicazione anche degli spezzoni orari per ciascuna scuola, non ha provveduto a formare le cattedre esterne con gli spezzoni orari risultanti, salvo poi fare spuntare nuovi spezzoni orari, con i quali sono state formate nuove cattedre.

Tali cattedre, invece di essere assegnate con le operazioni di III° fase della mobilità come previsto dall'art. 25 e dall'Allegato C del CCNI mobilità scuola del 2013, sono state assegnate con assegnazioni provvisorie in palese violazione del principio di legalità, trasparenza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

Per tale motivo gli atti impugnati sono inficiati, oltre che per violazione di legge, anche sotto il profilo del vizio di eccesso di potere per contraddittorietà e/o incongruità della motivazione.

Infatti, dopo avere chiuso le operazioni di mobilità della II° fase senza che fosse stata accolta la domanda della ricorrente, sono spuntate come funghi nuove cattedre sia per la classe di concorso A 036, oggi A 018, sia per la classe di concorso A 037, oggi A 019.

L'art. 25 del CCNI mobilità Scuola 2013 prevede espressamente la procedura da seguire per la III° fase della mobilità nella scuola.

Nella fattispecie, nonostante la ricorrente abbia evidenziato la possibilità della formazione di cattedre esterne mediante accorpamento di spezzoni orari che consentissero lo svolgimento della III° fase di mobilità, con il conseguente suo passaggio di ruolo, l'Ufficio non ha applicato le norme di legge.

II°

Violazione e falsa applicazione degli artt. 6, 14, e 18 del C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente della scuola sottoscritto l'11.3.2013.

L'art. 6 è titolato: "Sedi disponibili per le operazioni di mobilità."

Al comma 1 a) prevede che *"le disponibilità per le operazioni di mobilità territoriale a domanda e d'ufficio e per quelle di mobilità professionale sono determinate dalle vacanze aventi decorrenza dall'inizio dell'anno scolastico per il quale si effettuano i movimenti ..."*.

Il comma 2 prevede: *"a) sono, inoltre, disponibili per le operazioni di mobilità: a) le cattedre e i posti, ivi compresi quelli delle DOP e delle DOS, istituiti ex novo per l'organico di diritto di ciascun anno scolastico e sprovvisti di personale titolare; b) le*

cattedre e i posti già vacanti all'inizio dell'anno scolastico o che si dovrebbero rendere vacanti all'inizio dell'anno scolastico o che si dovessero rendere vacanti a qualsiasi altro titolo ...; c) le cattedre e i posti non assegnati in via definitiva al personale con contratto a tempo indeterminato”.

L'art. 14 recita: Disposizioni generali sulle disponibilità dei movimenti.

Al comma 1 recita: *“Sono utilizzabili ai fini dei trasferimenti e dei passaggi tutti i posti e le cattedre che risultino vacanti e compresi nella pianta organica relativa all'organico di diritto dell'anno scolastico 2013/2014”.*

L'art. 18 recita: “Modalità di assegnazione delle cattedre e dei posti – cattedre interne ed esterne.

Al comma 1 la norma citata recita: *“I movimenti su cattedre per le quali è previsto il completamento in una o due scuole della medesima sede o di altra sede saranno disposti soltanto se gli interessati ne avranno fatta esplicita richiesta nel modulo domanda”.*

Il comma 6 detta le regole per l'assegnazione della cattedre orarie. Il comma 6, punto 1, lett. c) prevede anche le cattedre orario esterne con completamento in comuni diversi.

Al comma 7 è scritto: “Ovviamente, nel caso di movimento a domanda, le cattedre orario saranno prese in considerazione solo se l'interessato ha espresso il proprio gradimento ad accedervi, contrassegnando in modo corrispondente le apposite caselle del modulo domanda”.

L'elenco dei movimenti del 9 luglio 2013 è, quindi, illegittimo perché non ha tenuto conto, al fine del passaggio di cattedra della ricorrente, della disponibilità delle

cattedre orarie presenti nell'organico di diritto pubblicato con il decreto del 28 giugno 2013.

Infatti, con riferimento alla classe A 037, oltre alle cattedre intere indicate dall'Ufficio scolastico e alla nuova cattedra individuata con il decreto del 28.8.2013, rientrano nell'organico di diritto per l'anno scolastico 2013 – 2014, le 8 ore presso l'Istituto Bartolo di Pachino, le 9 ore presso l'Istituto Majorana di Avola, le 5 ore presso l'Istituto Archimede di Rosolini e le 4 ore presso il Liceo Classico Megara di Augusta.

L'Ufficio Scolastico avrebbe potuto e dovuto formare almeno altre 2 cattedre di diritto, le cosiddette cattedre esterne. Ciò avrebbe consentito lo svolgimento delle operazioni di III° fase della mobilità ed il passaggio di ruolo della ricorrente, che aveva espressamente indicato nella domanda di essere disponibile anche a ricoprire cattedre orarie esterne, ossia che completano su più scuole.

Che sia così è confermato dal fatto che nelle classi A 036 e A 037 e nelle altre classi di insegnamento l'Ufficio Scolastico ha provveduto a formare nuove cattedre esterne sulle quali ha effettuato i trasferimenti (si vedano i decreti del 28.8.2013 per la A 037 e del 30.8.2013 per la Classe A 036).

Discende da quanto sopra detto il diritto della ricorrente ad ottenere il passaggio di ruolo alla classe di concorso A 037 con decorrenza dall'1.9.2013.

III°

Violazione e falsa applicazione della circolare n. 10 del 21 marzo 2013

Violazione e falsa applicazione dell'art. 6 comma 5 del D. Interministeriale MIR e MEF del 2013 del 15 maggio 2013.

La circolare citata ha ad oggetto: *“Dotazioni organiche del personale docente per l’anno scolastico 2013- 2014”*.

Con riferimento alla Scuola secondaria di 2° grado, a pag. 14, è scritto: “Si precisa che in considerazione della progressiva applicazione della riforma, non vengono più formate cattedre ordinarie, ma solo cattedre intere, Il sistema informativo, in base ai piani di studio del nuovo e pregresso ordinamento, svilupperà il piano orario complessivo di ogni singola scuola e determinerà le cattedre interne e gli spezzoni residui, da utilizzare per la formazione di eventuali cattedre esterne”.

L’art. 6 comma 5 del D. Interministeriale MIUR MEF del 2013 prevede: *“Qualora gli spezzoni residui non possono essere utilizzati secondo le modalità di cui ai commi precedenti, si procede alla fase associativa per la costituzione di posti di insegnamento tra istituzioni scolastiche autonome secondo la normativa attualmente in vigore”*.

Dunque, il sistema informatico nel 2013 era in grado di formare solo le cattedre interne, mentre per la formazione delle cattedre esterne con gli spezzoni orari il compito rimaneva in capo all’Ufficio.

Nel caso di specie, l’Ufficio non ha provveduto a formare le cattedre esterne con gli spezzoni orari risultanti dall’organico di diritto violando così la normativa richiamata.

I detti vizi arrecano grave pregiudizio alla ricorrente, che si è vista escludere dal passaggio di ruolo, nonostante abbia i requisiti di legge per accedervi e nonostante via sia la concreta disponibilità delle cattedre.

La mancata formazione delle cattedre esterne da parte dell’ufficio, oltre a costituire una grave omissione dei doveri d’ufficio, comporta un gravissimo danno alla

ricorrente, la quale, titolare di un dottorato di ricerca in Storia presso l'Università degli Studi di Catania, si è vista negare il diritto ad accedere alla classe di concorso A 037.

Pertanto, la cattedra A 037 presso il Liceo Bartolo di Pachino è stata assegnata per ben tre anni con nomine annuali. A seguito della Legge sulla Buona Scuola è stata assegnata a docente immesso in ruolo, la Morana Chiara Corrada, che, con il Decreto del 24.6.2019, ha ottenuto il trasferimento a Siracusa.

Pertanto la cattedra sarà nuovamente libera e vi è il rischio concreto che la ricorrente, pur avendone pieno diritto, si veda nuovamente scavalcata da collega con minor punteggio e minore anzianità.

Per questo, ha interesse a chiedere un provvedimento cautelare urgente che accerti il suo diritto al trasferimento a decorrere dall'1.9.2013 nella classe di Concorso A 037, oggi A 019, con titolarità della cattedra presso il Liceo Bartolo di Pachino.

L'illegittima esclusione dal passaggio di cattedra ha provocato e provoca alla ricorrente gravissimo danno morale e patrimoniale in conseguenza della ingiustizia patita e delle limitazione alla progressione di carriera. Tale danno potrà essere determinato in via equitativa dal Giudice adito in € 5.000,00.

Tutto ciò premesso, la ricorrente

Chiede

All'On.le Tribunale Giudice del Lavoro adito, stante l'urgenza di provvedere, adottati i provvedimenti di rito, ai sensi degli artt. 669 Quater e 700 Cpc, voglia accogliere le seguenti **conclusioni**:

preliminarmente, accertare, ritenere e dichiarare che l'Ufficio Scolastico Territoriale di Siracusa ha illegittimamente accantonato la cattedra disponibile per la mobilità per la Classe di Concorso A 037, oggi A19, per le immissioni in ruolo, violando l'art. 470 comma 1 del D. LGS 297/1994;

accertare, ritenere e dichiarare che l'USR di Siracusa ha omesso di indicare nell'organico di diritto della scuola secondaria di II° grado tutte le cattedre intere disponibili per la classe di Concorso A 037;

accertare che l'ufficio scolastico ha omesso di formare per la classe A 037 (Storia e Filosofia) le cattedre esterne mettendo insieme gli spezzoni orari presenti nell'organico di diritto;

accertare che dalla corretta utilizzazione delle classi disponibili e dalla corretta formazione delle classi nell'organico di diritto sarebbe derivata la possibilità per l'Ufficio di espletare la terza fase della mobilità per la Classe A 037;

accertare, ritenere e dichiarare che la ricorrente, che ha fatto domanda, ha diritto al passaggio di ruolo nella classe A 037, oggi A 019 (Storia e Filosofia) nella cattedra presente allora e oggi presso l'Istituto Bartolo di Pachino;

per l'effetto, ritenere e dichiarare nullo e/o disapplicare l'elenco dei trasferimenti e passaggi del personale docente di ruolo della Scuola Secondaria di II° Grado per l'anno scolastico 2013- 2014, pubblicato in data 9 luglio 2013, nonché dichiarare nullo e/o annullare e disapplicare il decreto del 28.8.2013 relativo alla classe di

concorso A 037, nella parte in cui non è stata espletata la III° fase della mobilità ed è stata assegnata la cattedra con le assegnazioni provvisorie;

Condannare il MIUR e l'Ufficio Scolastico Provinciale ad assegnare, con effetto immediato, la ricorrente alla classe A 037, oggi A 019, presso l'Istituto Bartolo di Pachino;

condannare, infine, il MIUR e l'U.S. R. di Siracusa al risarcimento dei danni morali e patrimoniali patiti, da liquidarsi in via equitativa in € 5.000,00.

Dichiaro che il valore della causa è di € 5.0000,00 ed è esente da contributo unificato.

Allega:

- 1) Copia Decreto USR di Siracusa del 24.6.2019;
 - 2) Elenco movimenti allegato al Decreto del 24.6.2019;
 - 3) Copia Ordinanza Tar Lazio 2367/19;
 - 4) Copia Ordinanza C.d.S. 3722/2019;
 - 5) Autocertificazione Reddittuale.
- Siracusa, 7 agosto 2019

Avv. Giuseppe Gambuzza